

Protocollo di intesa

tra

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (di seguito indicato come “**ETRU**”), C.F. n. 97875240588, rappresentato dal Direttore Valentino Nizzo, domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell’Ente in Piazzale di Villa Giulia, 9, 00196 Roma ed autorizzato alla stipula della presente convenzione

e

LoveItaly, rappresentata dal Vice Presidente e Rappresentante Legale Dott. Stefano Pighini, con sede in Roma, via Marsala 29 II, 00186 Roma, ed autorizzato alla stipula della presente convenzione;

di seguito denominati collettivamente “Parti”

Premesso che

1.1 **ETRU** ai sensi del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 33, comma 3, lettera b), n. 16 è individuato quale Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, già conferita con il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328, e che di conseguenza lo stesso Museo è stato assoggettato al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

1.2 **ETRU**, per missione, garantisce la tutela, l’arricchimento, la valorizzazione e l’accessibilità del patrimonio culturale di propria competenza, assicurando e sostenendo la sua conservazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, favorendone la fruizione collettiva;

1.3 **ETRU** ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto approvato con Decreto Ministeriale n. 189 del 5 aprile 2018 (d’ora in avanti “Statuto”) per missione prevede, tra le altre cose, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali e internazionali, la valorizzazione del patrimonio che custodisce mediante la promozione della ricerca scientifica in chiave interdisciplinare e coordinata e la comunicazione al pubblico di tali attività, incentivando una partecipazione attiva della comunità scientifica e dei cittadini;

1.4 **ETRU** ai sensi dell’art. 3 dello Statuto si impegna nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie per garantire un’adeguata conservazione dei beni culturali mobili e immobili conferiti;

1.5 **ETRU**, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettere a), h), j), k), dello Statuto, persegue la propria missione anche mediante:

- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio di tutte le azioni istituzionali e culturali, ivi inclusi l’inventariazione, la catalogazione, la conservazione, il restauro, l’analisi tecnico-scientifica, l’ordinamento, l’esposizione, l’indagine documentaria e archivistica, lo studio archeologico e storico-artistico del patrimonio materiale e immateriale conferito;
- la realizzazione di attività di studio e di ricerca svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti e Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche in via telematica;
- la programmazione, la progettazione e la realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni ed eventi culturali in genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali;
- la collaborazione alle attività coordinate e autorizzate della Direzione generale Educazione e Ricerca, ospitando tirocini formativi e proponendo iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate al patrimonio in gestione, da realizzarsi anche attraverso apposite convenzioni con istituti di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, nonché con istituti e associazioni dedite all’educazione permanente.



2.1 **LoveItaly** è un'organizzazione senza fini di lucro dedicata a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale Italiano. LoveItaly opera in collaborazione con i Ministeri e le Soprintendenze nazionali e locali, gli istituti di belle arti ed i musei, le diverse autorità locali e nazionali, gli istituti superiori, tra i quali le Università e le Accademie Italiane ed internazionali.

2.2 **LoveItaly** ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, commi 1), 2) 3), ha lo scopo di promuovere, sostenere e finanziare, anche attraverso l'elaborazione di progetti propri e/o la raccolta di fondi:

- la tutela, la manutenzione, la protezione, il restauro, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e ambientale italiano, pubblico e privato;
- istituti di cultura, progetti culturali elaborati da soggetti pubblici e privati;
- gli interventi di restauro, valorizzazione e manutenzione dei "beni culturali e ambientali".

2.3 **LoveItaly** ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto persegue i propri scopi istituzionali anche attraverso:

- la aggregazione di diversi profili di esperti del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale e culturale italiano;
- la creazione di una banca dati dedicata agli oggetti di valore culturale e ai soggetti interessati alla tutela e alla manutenzione del patrimonio culturale italiano;
- l'attivazione di raccolte fondi e risorse, la mobilitazione e la promozione della collaborazione fra cittadini, innovatori sociali, esperti, terzo settore, parti sociali, filantropi e istituzioni filantropiche, imprese socialmente responsabili, scuole, università, istituzioni culturali e istituzioni pubbliche;
- la promozione di erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici e privati;
- lo sviluppo di metodologie, progettualità ed esperienze di partecipazione, condivisione e collaborazione attiva e diffusa di tutela e manutenzione dei beni comuni culturali;
- azioni volte alla conservazione, manutenzione, rigenerazione, promozione, tutela e fruizione attiva dei "beni culturali e ambientali";
- la creazione e gestione di una piattaforma di crowdfunding e crowdsourcing;
- la promozione di e la partecipazione a iniziative, progetti, eventi, riunioni, convegni, seminari di informazione e divulgazione;
- la progettazione e la partecipazione ad iniziative di formazione e comunicazione;
- attività editoriali tradizionali e digitali.

3 **ETRU** e **LoveItaly**, nell'ambito del presente Protocollo di intesa, hanno interesse ad avviare una collaborazione per favorire attività di restauro, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di competenza di ETRU, nell'ottica di diffondere la conoscenza delle culture dell'Italia preromana e, in particolare, della civiltà greca ed etrusca, in quanto fonti e testimonianze dirette di processi storici e di valori ed espressioni artistiche e culturali essenziali per la formazione e, di conseguenza, per la comprensione dell'eredità comune dell'Italia e dell'Europa e, più in generale, delle culture del bacino del Mediterraneo.

4 Le Parti lavoreranno per elaborare progetti di ricerca e restauro e alla contestuale promozione degli stessi nell'ottica di reperire le più idonee fonti di finanziamento; potranno inoltre delineare programmi di valorizzazione delle opere d'arte d'interesse, anche mediante la realizzazione di esposizioni itineranti, prestiti, pubblicazioni e programmi didattico-educativi, anche, qualora giudicato opportuno e in accordo fra le Parti, con il coinvolgimento di soggetti terzi.

I ruoli delle Parti si articolano come specificato:

a) **ETRU** si impegna a prestare la sua disponibilità e il suo supporto per l'elaborazione di progetti di conservazione, restauro e valorizzazione di opere custodite nelle proprie sedi (in esposizione e in deposito), a cooperare nella ricerca di idonee fonti di finanziamento e per rendere disponibili le citate opere, in assenza di motivi ostativi, anche per eventuali mostre e prestiti a lungo e breve termine;



b) **LoveItaly** si impegna a collaborare con **ETRU** per la scelta di opere e la redazione dei relativi progetti di conservazione, restauro e valorizzazione, anche mediante mostre e prestiti a lungo e breve termine, nonché nella ricerca di fonti di finanziamento per la loro realizzazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Protocollo di intesa,

ETRU e LoveItaly convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità del Protocollo di intesa

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di conservazione, restauro, ricerca, fundraising e valorizzazione.
2. Le Parti intendono elaborare e/o favorire la realizzazione progetti di conservazione, restauro, e valorizzazione, anche mediante mostre e prestiti, per promuovere la collaborazione scientifica, la didattica e la fruizione pubblica di opere d'arte di competenza di ETRU, quali testimonianze delle culture antiche dell'Italia. Ogni progetto avrà un accordo separato che conterrà i dati specifici e i dettagli relativi al caso in oggetto.
3. La stipula del presente Protocollo non comporta per le Parti alcun obbligo di natura finanziaria, salvo diversa specificazione.

Articolo 2 - Progetti di conservazione e restauro

1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni del presente Protocollo di intesa nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, iniziative di fundraising e valorizzazione correlate, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca, identità e ruolo degli eventuali soggetti terzi coinvolti; resta inteso che le iniziative promozionali concepite a seguito dei progetti di cui sopra dovranno essere organizzate nel rispetto delle normative e delle procedure vigenti;

Articolo 3 - Referenti del Protocollo di intesa

1. **ETRU** indica quale proprio referente e responsabile per il presente Protocollo di intesa il Direttore Dott. Valentino Nizzo.
2. **LoveItaly** indica quale proprio referente e responsabile per il presente Protocollo di intesa il Vice Presidente di LoveItaly Ms. Tracy Roberts

Articolo 4 - Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo di intesa ha durata di tre (3) anni a partire dalla data di stipula; si conviene altresì la verifica congiunta annuale dell'efficacia delle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le Parti potranno rinnovare il Protocollo di intesa alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dal presente Protocollo di intesa prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 5 - Modifiche al Protocollo di Intesa



1. Le Parti potranno richiedere di apportare eventuali modifiche al Protocollo di intesa per adeguamenti e rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Articolo 6 - Divieto di Cessione

1. Il presente Protocollo di intesa non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 7 - Remunerazione

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Protocollo di intesa.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo di intesa le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

2. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte sarà considerato civilmente responsabile dei danni causati a terzi (persone, cose o animali) nell'esercizio della propria attività.

3. Tutti i soggetti impegnati per conto delle Parti nell'organizzazione e nella conduzione delle attività da avviate in attuazione del presente Protocollo di intesa dovranno attenersi scrupolosamente ai regolamenti disciplinari in vigore nelle sedi di svolgimento delle attività stesse, nonché alle disposizioni normative emanate dagli organi governativi per le misure di contenimento del contagio da Covid-19 e ai protocolli di sicurezza adottati dalle Parti.

Articolo 9 - Titolarità e utilizzo dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Protocollo di intesa e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà a **ETRU** salvo diverso accordo scritto.

2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Protocollo di intesa.

3. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Protocollo di intesa siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11.

Articolo 10 - Identità visiva

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Protocollo di intesa e l'immagine di ciascuna di esse.

2. Le parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna. In particolare, il logo di **ETRU** e il logo di **LoveItaly** potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del



presente Protocollo di intesa. L'utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

3. Resta inteso che tutte le attività di comunicazione e promozione delle iniziative congiunte dovranno essere concordate fra le Parti nei contenuti e nei canali di distribuzione.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo di intesa, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Protocollo di intesa e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo di intesa;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Protocollo di intesa o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Protocollo di intesa.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. ETRU e LoveItaly provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Articolo 13 - Legge applicabile e Controversie



1. Il presente Protocollo di intesa è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di intesa.

3. Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo di intesa, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

4. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo di intesa.

Articolo 14 – Comunicazioni

1. Le Comunicazioni relative al presente Protocollo di intesa dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per **MNETRU** all'attenzione di Dott. Valentino Nizzo – email: mn-etr@beniculturali.it; certified mail: mbac-mn-etr@mailcert.beniculturali.it; Tel. +39 06 3219698

- per **LoveItaly**, to the attention of Ms. Tracy Roberts - Tel. +39 335 8139995, +39 06 62275412, email: ciao@loveitaly.org e tracy@loveitaly.org.

Articolo 15 - Attività negoziale

Le parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo di intesa è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola parte. Non trovano quindi applicazioni gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 16 – Registrazione

Il presente Protocollo di intesa sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Roma, li 10/05/2021

PER ETRU:

il Direttore
Valentino Nizzo



PER LoveItaly

Vice Presidente e Rappresentante Legale
Dott. Stefano Pighini

